

Lavoro. Il ministero definisce le competenze in alternativa al servizio della Asl

Il medico di base può visitare i minori

Enzo De Fusco

Il medico generico convenzionato con il servizio sanitario nazionale può svolgere le visite mediche per i minori, richieste per l'assunzione. Lo afferma il ministero del Lavoro con la nota n. 1866 firmata ieri, in risposta a una istanza di interpello formulata dall'Ordine dei consulenti del lavoro di Avellino. Con questo chiarimento viene risolto il problema della competenza rispetto alle visite mediche per i lavoratori minorenni dopo il riordino del sistema sanitario avviato in molte Regioni.

Inizialmente l'obbligo della visita medica prima dell'assunzione era contenuto nell'articolo 4 della legge 25/55 e riguardava gli apprendisti. La norma (vigente) dispone che la visita sanitaria è necessaria per accertare che le condizioni fisiche del lavoratore consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

Questa disposizione è stata seguita da una norma che punta a tutelare i lavoratori minorenni

IN CONCORRENZA
Alcune Regioni hanno ridisegnato le Aziende sanitarie e cancellato la funzione di accertamento prima dell'assunzione: l'articolo 8 della legge 977/67 così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 262/2000.

Le disposizioni sono state illustrate con la circolare 11/2001 in cui il ministero ha passato in rassegna gli obblighi sanitari cui il datore di lavoro è sottoposto nelle diverse ipotesi di assunzione.

Quindi, la Corte costituzionale — con la sentenza 162/2004 — ha stabilito la competenza legislativa regionale in materia di procedure autorizzatorie per l'accesso al rapporto di lavoro. L'intervento della Corte costituzionale si è reso necessario in seguito ad alcune leggi regionali (tra cui Lombardia e Emilia Romagna) che hanno eliminato, in alcuni casi, l'obbligo di visite mediche preventive per l'accesso al rapporto di lavoro.

In questo scenario si colloca la risposta ministeriale che individua nel medico generico convenzionato il soggetto competente allo svolgimento della visita sanitaria prima dell'assunzione e ciò anche in sostituzione delle Asl laddove le leggi regionali hanno eliminato tale funzione.

A seguito del chiarimento fornito dal ministero, quindi, è possibile ricapitolare la seguente regolamentazione in ordine alle visite mediche dei lavoratori distinguendo le aziende con obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dalla legge 626/94 da quelle "esenti".

Nel primo caso se il lavoratore è minorenne (anche se apprendista) la visita sanitaria svolta dal medico competente nominato in azienda esaurisce ogni adempimento a carico del datore di lavoro così come previsto dall'articolo 8, comma 8 della legge 977/67. Nel caso di apprendista maggiorenne, il datore di lavoro è tenuto a sottoporre il lavoratore al doppio controllo medico: il primo, a spese del servizio sanitario, secondo l'articolo 4 della legge 25/55; il secondo, in base agli articoli 16 e 17 della legge 626/94, avvalendosi della struttura privata del medico competente (si veda anche la circolare del Welfare 11/2001).

Le aziende non sottoposte all'obbligo sanitario sono tenute a sottoporre i lavoratori minorenni (anche se apprendisti), a proprie spese, a visite mediche presso l'Asl territorialmente competente, ovvero rivolgendosi al medico generico convenzionato in quelle Regioni che hanno eliminato tale funzione per le Asl (si veda l'interpello firmato ieri). Sul punto, il medico della struttura privata nominato in azienda ai sensi della legge 626/94 non ha alcuna competenza sanitaria.

In caso di assunzione di un apprendista maggiorenne, l'azienda è sottoposta all'obbligo (gratuito) di far svolgere al lavoratore la visita medica preventiva presso la Asl territorialmente competente.

Gli obblighi

Aziende sottoposte a obbligo sanitario secondo il decreto legislativo 626/94

- Per i lavoratori minori (anche apprendisti) la visita medica prima dell'assunzione viene svolta dal medico competente
- Per gli apprendisti maggiorenni è previsto un doppio controllo medico: della Asl e del medico competente

Aziende non sottoposte a obbligo sanitario secondo il decreto legislativo 626/94

- Per i lavoratori minori (anche apprendisti) la visita medica prima dell'assunzione è compito dell'Asl oppure — come ha chiarito il ministero del Lavoro — del medico generico convenzionato
- Per gli apprendisti maggiorenni il controllo medico prima dell'assunzione è a carico della Asl